



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (di seguito il "Dipartimento" o il "DPCoe"), quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma, agli effetti del presente atto rappresentato dal Cons. Michele Palma, in qualità di Capo Dipartimento;

E

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito anche "CNI"), con sede in Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Domenico Perrini;

E

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito anche "CNAPPC"), con sede in Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 Roma, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Arch. Massimo Crusi;

(di seguito anche collettivamente intesi come "le Parti")

### PREMESSO CHE

- a. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud è la struttura di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo con finalità di sviluppo economico e sociale attraverso le politiche di coesione, eminentemente plurisettoriali e ampie negli strumenti, poiché volte ad attenuare le disparità territoriali e sociali.
- b. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito, se collettivamente intesi, "Consigli Nazionali") sono enti pubblici non economici ed organismi di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi delle pertinenti categorie professionali, che hanno come fine anche quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli iscritti al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di esprimere pareri e proposte di legge riguardanti le molteplici attività oggetto delle professioni rappresentate.
- c. Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - RDC) definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come *"un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050"*.
- d. Per rendere operativi questi principi, il RDC, all'art. 73.2 j) assegna alle Autorità di Gestione (di seguito anche "AdG"), nell'ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire *"l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni"*, stabilendo uno specifico requisito al riguardo.



- e. La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 (di seguito anche “Verifica Climatica”) è descritta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), di seguito anche “Orientamenti tecnici”, pubblicata a settembre 2021.
- f. Per facilitare il rispetto del suddetto requisito da parte delle Autorità di Gestione italiane, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito propri indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027, di seguito “Indirizzi”, con il supporto dell’iniziativa Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) - Commissione europea JASPERS, volta a supportare gli Stati membri nell’elaborazione di progetti di investimento di ampia portata.
- g. A questo fine, è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (**DPCoe**), del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (**MASE**), oltre a un team dedicato della Banca Europea di Investimenti (**BEI-JASPERS**), coordinato dal DPCoe (di seguito “Gruppo di lavoro”).
- h. Il DPCoe è impegnato in numerose attività a supporto delle AdG dei Programmi Nazionali e Regionali, nonché dei soggetti proponenti gli interventi da ammettere al finanziamento dei fondi strutturali e di coesione. In quest’ambito, un’azione di sensibilizzazione dei progettisti (ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) è stata individuata come buona pratica, secondo una linea che si sta affermando anche in altri Paesi dell’Unione europea.
- i. Con il presente Protocollo di intesa (di seguito anche “Protocollo”), le Parti riconoscono l’interesse della suddetta buona pratica e convengono di cooperare, per quanto di rispettiva competenza, per promuovere la diffusione della conoscenza del requisito della Verifica Climatica e delle sue modalità di svolgimento.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. Il presente Protocollo d’intesa contiene norme di carattere generale, funzionali al perseguimento degli obiettivi che le parti si prefiggono di conseguire.

### **Art. 2 (Oggetto)**

Il presente Protocollo d’intesa si prefigge di concordare con i Consigli Nazionali azioni di tipo promozionale ed informativo rivolte agli iscritti dei relativi Ordini provinciali (di seguito anche “gli Ordini”), con l’obiettivo di favorire la disponibilità di un bacino di progettisti informati del requisito previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 richiamato nelle premesse.

Il Protocollo si propone, inoltre, di orientare la promozione di attività di formazione in materia di Verifica Climatica, con riferimento a specifici aspetti legati in particolare alla resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), da veicolare anche attraverso materiali divulgativi, con l’obiettivo finale di promuovere la conoscenza della Verifica Climatica e delle sue modalità di svolgimento presso la platea dei professionisti iscritti agli Ordini, anche in riferimento al posizionamento dei requisiti della stessa Verifica Climatica all’interno del panorama normativo vigente e a soluzioni progettuali complementari, candidate a concorrere al rispetto del requisito (es. *nature based solutions*).



Il Dipartimento si impegna a portare a conoscenza delle AdG il presente Protocollo d'intesa. I Consigli Nazionali si impegnano a portare a conoscenza degli iscritti a propri Ordini provinciali il medesimo Protocollo d'intesa. Le Parti concordano di promuovere una prima occasione informativa entro il mese di settembre 2024, costituita da un seminario, da tenersi in modalità webinar, nel quadro delle attività del Gruppo di lavoro istituito dal DPCCoe per facilitare il rispetto del requisito della Verifica Climatica negli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027.

### **Art. 3 (Durata e decorrenza del Protocollo d'intesa)**

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla sua data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2024, salvo rinnovo espresso tra le Parti.

### **Art. 4 (Modifiche)**

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il Protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 5 (Riservatezza - proprietà e utilizzazione dei risultati)**

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso ai documenti, nonché quella relativa alla tutela della protezione dei dati personali e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché l'applicazione della disciplina dei poteri speciali del Governo in relazione ai beni e ai servizi e agli attivi normativamente indicati, in mancanza di esplicita disposizione o accordo che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto e per la quale è prevista la diffusione al pubblico, sarà considerata liberamente disponibile dalle Parti.

### **Art. 6 (Recesso)**

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC. In caso di recesso, le Parti valutano congiuntamente la consistenza delle attività in essere e/o da portare a compimento, concordandone le modalità di finalizzazione. La Parte recedente si impegna in ogni caso a mantenere indenni le altre Parti da eventuali responsabilità o danni derivanti dall'atto del recesso.

### **Art. 7 (Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in quanto applicabile.

### **Art. 8 (Oneri finanziari e accordi attuativi di cooperazione tecnico-scientifica)**

Dal presente Protocollo non deriva direttamente il riconoscimento di alcun corrispettivo. Pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo. Per la gestione operativa del presente Protocollo, potranno essere stipulati appositi accordi attuativi di cooperazione tecnico-scientifica tra le Parti, che potranno prevedere il rimborso dei costi e delle spese vive sostenuti per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, e che saranno in ogni caso oggetto di documenti dedicati.

### **Art. 9 (Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente in via esclusiva, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente configurabile è quello di Roma.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

#### **Art. 10 (Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

#### **Art. 11 (Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'intesa, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud  
Cons. Michele Palma

Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Ing. Angelo Domenico Perrini

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Arch. Massimo Crusi